

-----**Allegato "A" al rep. 11902 /9338**-----

-----**STATUTO**-----

-----**TITOLO I**-----

-----**DENOMINAZIONE - COMUNE DELLA SEDE**-----

-----**ATTIVITÀ DELL'OGGETTO SOCIALE - DURATA**-----

-----**Art. 1**-----

-----**Denominazione**-----

1.1 È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:-----

-----**"SOCIETA' AGRICOLA CONTESSA FLORIO SRL"**-----

-----**Art. 2**-----

-----**Comune della sede**-----

2.1 La sede della società è posta nel Comune di Pavia di Udine-----

2.2 Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.-----

-----**Art. 3**-----

-----**Attività dell'oggetto sociale**-----

3.1 La società ha per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 C.C. ed in particolare la coltivazione di fondi agricoli, l'attività vitivinicola, l'allevamento di animali, l'attività agrituristica e le attività connesse di cui al comma 3 dell'art. 2135 C.C. nonché la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo.-----

La società esercita le predette attività su fondi di proprietà e/o apportati in godimento e/o comodato e/o affitto dai soci e/o da terzi. La società può eseguire sui fondi di proprietà o sui fondi apportati in godimento e/o comodato e/o affitto dai soci, e/o da terzi nuove piantagioni e tutte le opere agrarie necessarie all'esercizio dell'attività agricola. La manutenzione ordinaria e straordinaria ai fabbricati, agli impianti, alle macchine e attrezzature utilizzate, spettano alla società così come le spese per le costruzioni o ristrutturazioni di beni immobili su beni di terzi, se così concordato con i terzi proprietari.-----

3.2 La società, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli artt. 106 e 113 del D.Lgs. 385/93) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal predetto decreto legislativo e dal D.Lgs. 58/98, può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale.-----

A tal fine:-----

a) può assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari;-----

b) può concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno.-----

Ove la società intendesse effettuare la raccolta del risparmio presso soci e/o dipendenti, ciò dovrà avvenire in conformità della delibera CICR 19 luglio 2005, n. 1058 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2005), in relazione all'art. 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, salve le eventuali disposizioni integrative e modificative.-----

Art. 4

Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - ALTRI APPORTI DEI SOCI

TITOLI DI DEBITO

Art. 5

Capitale

5.1 Il capitale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica.

Art. 6

Aumento e riduzione del capitale

6.1 Nella decisione di aumento del capitale sociale deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione. A tal fine gli amministratori, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, dovranno comunicare ai soci assenti che l'aumento di capitale deliberato dall'assemblea dei soci, può essere da loro sottoscritto. Il diritto di sottoscrizione deve essere esercitato nel termine di decadenza di giorni 30 (trenta) che decorrono dalla data dell'assemblea per i soci che erano presenti e dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra per i soci assenti.

6.2 Coloro che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestualmente richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda.

6.3 In caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, dei documenti previsti dall'art. 2482-bis, secondo comma, c.c.

Art. 7

Altri apporti dei soci

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi.

7.2 Si applica l'art. 2467 c.c. per il rimborso ai soci dei finanziamenti previsti da tale norma.

7.3 In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale.

Art. 8

Titoli di debito

8.1 La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c. e della relativa normativa secondaria.

8.2 L'emissione è di competenza dei soci che decideranno con il metodo assembleare e con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

TITOLO III

SOCI

CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 9

Diritti dei soci

9.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal registro imprese.

9.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

9.3 Ai soci è vietato l'uso delle informazioni o di qualsiasi documento di qualsiasi natura che riguardi direttamente o indirettamente, completamente o in parte, la società o in generale sia relativa alla sua attività, i suoi beni e il suo personale.

Art. 10

Disciplina delle partecipazioni

e loro trasferimento per atto tra vivi

10.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 c.c.

10.2 Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori procedono nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2466.

10.3 Quando nel presente articolo viene utilizzato il sostantivo "trasferimento" o il verbo "trasferire", deve intendersi ogni atto o negozio giuridico, a titolo oneroso o gratuito, il quale abbia come risultato, anche indiretto, quello di attuare un mutamento nella titolarità del diritto di piena o nuda proprietà sulla partecipazione o di realizzare la costituzione di un diritto di pegno o usufrutto sulla medesima. Sono pertanto ricompresi, a titolo d'esemplificazione non esaustiva, la vendita (anche coattiva), la permuta, la cessione dei beni ai creditori, il conferimento societario, la transazione e la dazione in pagamento.

10.4 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta alle disposizioni del presente articolo, a condizione che la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

10.5 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi nel rispetto della procedura prevista dal presente articolo.

A tal fine il socio che intenda trasferire a uno o più soci o anche a terzi, in tutto o in parte, la propria partecipazione, deve preventivamente offrirla a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di comprarla, alle seguenti condizioni:

a) il socio, intenzionato al trasferimento, dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento;

b) l'offerta deve indicare specificamente la partecipazione oggetto del trasferimento, la tipologia dell'atto o del negozio attraverso il quale si intende realizzare il trasferimento medesimo, il nominativo del soggetto interessato all'acquisto e, se si tratti di società di capitali, il nominativo dell'azionista o quotista di riferimento, il prezzo pattuito o - quando tale indicazione non sia possibile per la natura dell'atto di trasferimento - il valore in danaro che si intende attribuire alla partecipazione, le condizioni, i tempi del trasferimento ed ogni altro elemento significativo;

c) l'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'offerta, la

comunicherà a tutti gli altri soci i quali dovranno previamente esprimere il proprio gradimento, mediante decisione da adottarsi senza obbligo di motivazione; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente; la decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata, o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento, entro (30) trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende accordato. Nel caso di mancato gradimento la partecipazione non potrà essere trasferita. Nel caso in cui il gradimento venga, invece, accordato, agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto ai sensi dei successivi punti;

d) a pena di decadenza, nei 30 (trenta) giorni successivi alla decisione dei soci che accorda il gradimento, ogni socio interessato all'acquisto deve a sua volta comunicare all'organo amministrativo, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, la propria volontà incondizionata di esercitare la prelazione per l'intera partecipazione offerta;

e) in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, in mancanza di diverso accordo tra questi ultimi, la partecipazione offerta sarà attribuita ai medesimi, in proporzione alle rispettive partecipazioni all'intero capitale sociale, senza tener conto della complessiva partecipazione del socio intenzionato al trasferimento e degli altri soci che non hanno esercitato il diritto di prelazione;

f) qualora, pur comunicando di voler esercitare il diritto di prelazione, nel rispetto del termine di cui alla precedente lettera d), taluno dei soci dichiara di non essere d'accordo sul prezzo o sul valore in denaro indicato nell'offerta, il prezzo, in mancanza di diverso accordo tra le parti, sarà determinato, da un arbitratore nominato dal presidente del tribunale nel cui ambito ha sede la società alla data dell'istanza su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società; gli oneri per l'arbitraggio saranno a carico degli offerenti se il prezzo stabilito dall'arbitratore risulterà inferiore a quello proposto nell'offerta; in caso diverso saranno a carico degli acquirenti in proporzione all'entità della quota acquistata.

g) l'organo amministrativo dovrà comunicare al socio offerente e a tutti gli altri soci, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto d) o dalla data in cui sarà venuto a conoscenza del prezzo determinato dall'arbitratore, l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento, del prezzo di trasferimento, che dovrà essere pari a quello dell'offerta o pari al valore indicato nell'offerta o a quello determinato dall'arbitratore;

h) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto g);

i) qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione di cui ai precedenti punti a) e b) entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui è scaduto il

termine per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza di trasferimento nel termine predetto la procedura di cui al presente articolo dovrà essere ripetuta;

l) nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

10.6 La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza della procedura di cui al presente articolo, qualora il socio cedente abbia ottenuto il consenso alla cessione di quella specifica partecipazione da parte degli altri soci.

10.7 Ai soci che hanno trasferito la loro partecipazione è vietato l'uso delle informazioni o di qualsiasi documento di qualsiasi natura che riguardi direttamente o indirettamente, completamente o in parte, la società o in generale sia relativa alla sua attività, i suoi beni e il suo personale.

Art. 11

Trasferimento mortis causa delle partecipazioni

11.1 Il trasferimento mortis causa della partecipazione, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dall'art. 2284 c.c., con le seguenti modifiche e precisazioni:

- i soci superstiti potranno continuare la società con tutti o con alcuni degli eredi o legatari;

- in caso di liquidazione della partecipazione del socio defunto, i suoi eredi o legatari avranno diritto al rimborso di tale partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, da determinarsi ai sensi del successivo art. 13;

- sempre in caso di liquidazione, il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società ai successori o legatari del defunto in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente a sei, diciotto e trenta mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare. Su tali rate, dal giorno della morte sino a quello dell'effettivo pagamento, sarà dovuto l'interesse in misura pari a quella del tasso EURIBOR mensile (o altro tasso equivalente) rilevato da "Il Sole 24 Ore" o pubblicazioni equipollenti nel mese precedente a quello in cui si è verificato il decesso.

11.2 In alternativa a quanto sopra previsto la liquidazione potrà avvenire anche con le modalità di cui al successivo art. 13.

11.3 Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione del socio defunto saranno assunte dai soci senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio defunto.

11.4 In caso di continuazione della società con più eredi o legatari del socio defunto, i quali non siano addivenuti alla divisione tra loro della partecipazione caduta in successione, ma ne abbiano mantenuto la comproprietà, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

Art. 12

Recesso del socio

12.1 Il diritto di recesso compete ai soci nelle sole ipotesi previste inderogabilmente dalla legge.

Il diritto di recesso previsto dall'art. 2469, secondo comma, c.c. non può essere esercitato prima del decorso del termine di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

12.2 Il diritto di recesso non compete ai soci nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;

b) in caso di proroga del termine di durata della società. -----

12.3 Il recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

12.4 Per i termini e le modalità di esercizio è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 2437-bis c.c., salvo il maggior termine previsto dall'art. 34, sesto comma, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.-----

12.5 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo art. 13.-----

12.6 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dall'approvazione, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.-----

12.7 Ai soci receduti è vietato l'uso delle informazioni o di qualsiasi documento di qualsiasi natura che riguardi direttamente o indirettamente, completamente o in parte, la società o in generale sia relativa alla sua attività, i suoi beni e il suo personale.-----

----- **Art. 13** -----

-- **Determinazione del valore e rimborso della partecipazione del recedente** --

13.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2473 c.c. Esso a tal fine è determinato tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, dell'avviamento commerciale, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie. Il risultato della valutazione sarà comunicato ai soci recedenti con lettera raccomandata, o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento, entro 120 (centoventi) giorni dalla data da cui ha effetto il recesso-----

Qualora, taluno dei soci dichiarati di non essere d'accordo sul valore attribuito alla partecipazione, in mancanza di diverso accordo tra le parti esso sarà determinato, da un arbitratore nominato dal presidente del tribunale nel cui ambito ha sede la società alla data dell'istanza su istanza della parte più diligente; gli oneri per l'arbitraggio saranno a carico della società se il valore stabilito dall'arbitratore risulterà superiore a quello comunicato; in caso diverso saranno a carico dei soci recedenti.-----

Il pagamento dovrà essere effettuato dalla società in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente a sei, diciotto e trenta mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare. Su tali rate, dal 181° (centottantunesimo) giorno successivo alla data di effetto del recesso e sino a quello dell'effettivo pagamento, sarà dovuto l'interesse in misura pari a quella del tasso EURIBOR mensile (o altro tasso equivalente) rilevato da "Il Sole 24 Ore" o pubblicazioni equipollenti nel mese precedente a quello in cui si è verificato il recesso.-----

----- **Art. 14** -----

----- **Esclusione del socio** -----

14.1 Può essere escluso per giusta causa il socio che:-----

per almeno cinque anni consecutivi non abbia esercitato alcun diritto sociale;-----
sia stato interdetto, inabilitato o al quale sia stato nominato un amministratore di sostegno;-----

sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;-----

sia sottoposto a procedure concorsuali;-----
compia atti di concorrenza in danno della società, anche attraverso società od enti,
da lui amministrati e violi il divieto di cui al precedente articolo 9.3;-----
abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui all'art.
2476, secondo comma, c.c.;-----

14.2 Qualora la società si componga di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è
pronunciata dal tribunale competente per territorio su istanza dell'altro.-----

14.3 Negli altri casi l'esclusione è decisa, con il metodo assembleare e con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino il 70% (settanta per cento) del capitale
sociale.-----

A tal fine l'assemblea deve essere convocata su richiesta di un amministratore o di
un socio.-----

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta
non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al
quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.-----

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso e
l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro
questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale competente
per territorio.-----

14.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo
si applicano le disposizioni del precedente art. 13, esclusa la possibilità del
rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.-----

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra
previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.-----

14.5 Ai soci esclusi è vietato l'uso delle informazioni o di qualsiasi documento di
qualsiasi natura che riguardi direttamente o indirettamente, completamente o in
parte, la società o in generale sia relativa alla sua attività, i suoi beni e il suo
personale.-----

-----TITOLO IV-----

-----DECISIONI DEI SOCI-----

-----Art. 15-----

-----Decisioni dei soci in genere-----

15.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal
presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci
che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro
approvazione.-----

15.2 In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie
di cui all'art. 2479, secondo comma, c.c., sull'emissione di titoli di debito di cui
all'art. 2483 c.c., sull'assunzione di partecipazioni, ai sensi dell'art. 2361 c.c., in altre
imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni della
medesima.-----

-----Art. 16-----

-----Assemblea-----

16.1 Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare, ai
sensi dell'art. 2479-bis c.c.-----

16.2 L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori nella sede sociale o
altrove, purché in Italia.-----

16.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di
quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta
elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova

dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal registro imprese, o al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

16.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'assemblea non risultasse legalmente costituita. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario.

16.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, è presente o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, è stato informato della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 17

Svolgimento dell'assemblea

17.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nell'ipotesi di consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

17.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

17.4 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta a sensi del precedente art. 16.5) i luoghi collegati a cura della società mediante mezzi di telecomunicazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 18

Diritto di voto e quorum assembleari

18.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta.

18.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea

stessa risultano iscritti nel registro imprese. -----

18.3 Il socio può farsi rappresentare in assemblea in conformità dell'art. 2479-bis c.c. -----

18.4 Salvo che la legge non disponga diversamente, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più del cinquanta per cento del capitale sociale. -----

18.5 In caso di seconda convocazione il quorum costitutivo è raggiunto con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il quaranta per cento del capitale sociale. -----

18.6 Il voto deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. -----

18.7 Salvi i diversi quorum nei casi stabiliti dalla legge, l'assemblea delibera con il voto favorevole di più del cinquanta per cento del capitale rappresentato. In caso di eventuali successive convocazioni l'assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze. -----

----- **Art. 19** -----

----- **Verbale dell'assemblea** -----

19.1 Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale redatto in conformità dell'art. 2375 c.c. -----

----- **TITOLO V** -----

----- **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA** -----

----- **Art. 20** -----

----- **Amministratori** -----

20.1 La società potrà essere amministrata alternativamente: -----

- a) da un amministratore unico; -----
- b) da un consiglio di amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre a un massimo di nove, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina. -----

20.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. -----

20.3 Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza. -----

----- **Art. 21** -----

----- **Nomina e sostituzione degli amministratori** -----

21.1 La nomina dell'organo amministrativo, qualunque sia la sua forma spetta all'Assemblea, fatta eccezione per la prima nomina, che avviene in sede di legale costituzione della società, compresa la possibilità di attribuire in tale sede la qualifica di amministratore delegato. Gli amministratori possono essere non soci e sono eletti a tempo indeterminato o per il periodo che è fissato di volta in volta all'atto della nomina. -----

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo. -----

Nulla è dovuto a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa all'amministratore revocato intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore della società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia a qualsiasi pretesa, anche a titolo di risarcimento danno. -----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si applica la disciplina dell'art. 2386 cod.civ., commi primo, secondo e terzo. -----

Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza o la metà degli amministratori, tutti gli amministratori decadono e deve essere senza indugio promossa la decisione dei soci per l'integrale sostituzione dell'Organo amministrativo.

21.2 Agli amministratori che hanno cessato, per qualunque motivo, il loro incarico è vietato l'uso delle informazioni o di qualsiasi documento di qualsiasi natura che riguardi direttamente o indirettamente, completamente o in parte, la società o in generale sia relativa alla sua attività, i suoi beni e il suo personale.

Art. 22

Presidente

22.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, questo elegge fra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina del consiglio, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 23

Decisioni degli amministratori

23.1 Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione Le decisioni dello stesso sono sempre adottate con il metodo collegiale, ai sensi del successivo art. 24.

Art. 24

Consiglio di amministrazione

24.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri o ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, stabilendone all'atto della nomina numero dei componenti, poteri e norme di funzionamento, nei limiti dell'art. 2381 cod.civ. al rispetto delle cui disposizioni l'organo delegato è tenuto.

Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove, purché in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione Europea, previa convocazione da parte del Presidente mediante qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio fax, posta elettronica) almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, mediante telegramma da spedirsi almeno 1 (uno) giorno prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai componenti del Consiglio. In difetto di tali forme e termini il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli Amministratori in carica e di tutti i membri dell'Organo di controllo, se nominato.

Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Per la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere altresì adottate mediante consultazione scritta dei suoi componenti ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

24.2 Nelle materie indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c., ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate con deliberazione collegiale.

24.3 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza

convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed l'organo di controllo, se nominato, è presente o informato della riunione.

24.4 È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

24.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In ipotesi di parità prevale il voto del presidente, a meno che il consiglio di amministrazione sia composto da soli due membri, nel qual caso la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

24.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 25

Competenze degli amministratori

Il Consiglio di Amministrazione è investito di più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e ha facoltà di compiere tutti gli atti diretti a conseguire l'oggetto sociale, che non siano espressamente rimessi alla competenza dell'Assemblea dalla legge o dalle norme di funzionamento della società.

L'Amministratore Unico, se nominato, è investito dei poteri di ordinaria amministrazione.

Le decisioni che concernono la straordinaria amministrazione e, comunque, le assunzioni di personale, gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ai 50.000 (cinquantamila) Euro e gli impegni verso terzi di importo superiore a 50.000 (cinquantamila) Euro devono essere previamente autorizzati dall'Assemblea.

L'Organo Amministrativo può affidare incarichi speciali a consiglieri o a terzi per determinati atti o categorie di atti.

L'Organo Amministrativo sottopone all'Assemblea entro il 30 settembre di ogni anno, per la preventiva approvazione, le linee guida principali dell'attività programmata per l'anno successivo.

Art. 26

Compensi degli amministratori

26.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

26.2 Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, la

rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, salvo il rispetto degli obblighi di legge. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

26.3 All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Art. 27

Rappresentanza della società

27.1 La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed in sua assenza o impedimento, se nominato, al Vice Presidente.

27.2 La rappresentanza legale spetta inoltre all'Amministratore Unico o ai Consiglieri delegati, se nominati, nei limiti delle attribuzioni loro conferite.

Coloro ai quali spetta la rappresentanza della società hanno facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative nominando Avvocati, Procuratori alle liti e difensori.

TITOLO VI

CONTROLLO

Art. 28

Controllo individuale del socio

28.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

28.2 Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto, dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

28.3 Tutti i costi relativi all'esercizio del diritto di ispezione e di controllo rimarranno ad esclusivo carico del socio richiedente.

Art. 29

Organo di controllo

29.1 La società può nominare un organo di controllo o un revisore, in possesso dei requisiti di legge. Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti le disposizioni previste per le società a responsabilità limitata e la normativa in materia di organo di controllo e di revisione legale dei conti.

29.2 Nei casi di obbligatorietà per legge la società è tenuta alla nomina dell'organo di controllo con le modalità dettate dalla normativa in vigore o con quelle previste dall'assemblea dei soci al momento della nomina, salvo i limiti di legge.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

TITOLO VII

ESERCIZI SOCIALI

Art. 30

-----**Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili**-----

30.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentun) dicembre di ogni anno.-----

30.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.-----

30.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 15, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c..-----

30.4 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili, salvo quanto previsto nel precedente art. 9.-----

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.-----

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

30.5 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.-----

-----**TITOLO VIII**-----

-----**SCIoglimento**-----

-----**Art. 31**-----

-----**Scioglimento e liquidazione**-----

31.1 Lo scioglimento volontario anticipato della società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.-----

31.2 Nel caso di cui sopra, nonché al verificarsi di una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. o da altre disposizioni di legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:-----

il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;-----

la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;-----

i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;-----

i poteri dei liquidatori.-----

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'art. 2489 c.c.-----

31.3 La società, con decisione dei soci da adottarsi con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. Ai soci che non abbiano consentito alla revoca spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'art. 2487 ter, secondo comma, c.c.-----

31.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.-----

-----**Art. 32**-----

-----**Clausola compromissoria**-----

32.1 Fatti salvi i limiti imposti dalla legge, tutte le controversie compromettibili in arbitri, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, gli amministratori, l'organo di controllo ed i liquidatori - o tra tutti o alcuni di tali soggetti - circa la validità, l'efficacia, l'interpretazione e/o l'applicazione del contratto sociale o del presente statuto, e comunque in qualsiasi modo collegate al relativo rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità della presente clausola e/o delle delibere

assembleari, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio del luogo ove ha sede, all'epoca, la società, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. 5/2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Tutti i soggetti indicati al precedente comma del presente articolo con l'"instaurazione" del rispettivo "rapporto" con la società sono impegnati e vincolati a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione della relativa domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà successivamente risolta da un collegio composto da tre arbitri, mediante ricorso alla procedura di arbitrato rituale e secondo diritto, che verrà interamente amministrato dalla Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. del luogo ove ha sede la società con applicazione del relativo regolamento di arbitrato vigente al momento della proposizione della relativa istanza.

Qualora detto regolamento non preveda a chi competa la nomina degli arbitri, ovvero la attribuisca a soggetti ai quali detto potere di nomina per legge non possa essere attribuito, competente alla nomina di tutti gli arbitri necessari per la regolare formazione del collegio arbitrale sarà il presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede, all'epoca, la società.

L'eventuale difetto, anche radicale ed insanabile, del procedimento conciliativo non esclude l'obbligo di ricorso alla procedura arbitrale, nè la sua efficacia, salvo ogni eventuale risarcimento del danno, ed ogni altra conseguenza di legge, a carico della parte che ha causato il difetto.

Per le controversie non compromettibili in arbitri, il Foro esclusivo sarà quello del luogo ove ha sede, all'epoca, la società, salve le norme inderogabili di legge in materia.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni inderogabili dettate in materia dal D.L.gs. 17 gennaio 2003, n. 5.

32.2 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con decisione dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 12.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33

Disposizioni Generali

33.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

33.2 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata ed ove queste non provvedano si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società per azioni ed in subordine quelle delle società di persone.

F.to Cristiana Compagno

Raffaele Testolin

Mara Pugnale

Michele Zampieri